

1. Criteri di formazione delle liste d'attesa per i ricoveri dei pazienti psichiatrici e tempi di attesa previsti.

Come previsto dai requisiti di accreditamento 14907 e 14908 della DGR 1830/2013 l'accesso, accompagnato da scheda di invio, avviene su richiesta clinica del CSM entro 5 giorni, per i ricoveri programmati, o entro le 24 ore per i ricoveri prioritari.

Le richieste di ricovero vengono inoltrate direttamente alla Residenza Sole la quale, settimanalmente, trasmette l'elenco delle prenotazioni ricevute in **ordine cronologico** ai coordinatori infermieristici del CSM i quali provvedono ad aggiornarlo sulla base delle eventuali disdette e a re - inoltrarlo alla Residenza Sole.

La **prenotazione dei ricoveri programmati** avviene secondo le regole della procedura S PD 03_03 – “Modalità di ricovero presso Residenza Sanitaria Sole” DSM_DP AUSL della Romagna:

- ❖ attraverso la trasmissione della scheda di prenotazione dal medico del CSM alla RTI Sole, la quale provvede ad inserire il nominativo nella lista dei prenotati per ordine di arrivo.
- ❖ attraverso l'accesso da SPDC previo accordo del medico del CSM che convalida la richiesta. Questa modalità è limitata a quelle situazioni complesse e multiproblematiche che necessitano tempi di ricovero protratti ma a minore intensità assistenziale.

La **prenotazione dei ricoveri prioritari** avviene:

- ❖ mediante l'accesso da SPDC. In questo caso, la scheda di prenotazione inviata alla Residenza Sole deve riportare la firma del Medico CSM referente del caso, oltre che del medico dell'SPDC.
- ❖ mediante l'accesso da CSM. In questo caso, la scheda di prenotazione oltre a riportare la firma del medico referente del CSM, deve ottenere anche la ratifica del Direttore del CSM o suo delegato.

I ricoveri per i pazienti inviati da Unità Ospedaliere per dipendenze patologiche (seguiti anche dal CSM) sia urgenti che programmati, avvengono mediante la compilazione della scheda di prenotazione che deve riportare sia la firma del medico delle dipendenze Patologiche sia de CSM.

2. Tempi di attesa effettivi per l'erogazione della prestazione sanitaria.

La degenza massima in RTI è di norma di 30 giorni prorogabili fino a 60. Le proroghe vengono autorizzate dal medico del CSM. **I tempi di attesa sono dunque subordinati alle dimissioni e alle proroghe che possono essere eventualmente concesse.**

L'aumento delle proroghe per il ricovero dei pazienti degenti (nel 2019 quelle oltre i 30gg hanno riguardato il 65.5% dei ricoveri, quelle oltre i 60gg il 38,67% dei ricoveri) non permettono sempre di rispettare i tempi di attesa previsti. I tempi di attesa possono dunque variare sulla base di eventuali proroghe del periodo di degenza concesse per:

- motivazioni cliniche;
- difficoltà nell'individuare soluzioni adatte ai pazienti stabili e in grado di lasciare la struttura.